

Progetto di legge
Modifica dell'art. 23 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7, per la tutela del
lavoro e dei lavoratori

Art. 1

L'articolo 23 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7, per la tutela del lavoro e dei lavoratori è così modificato:

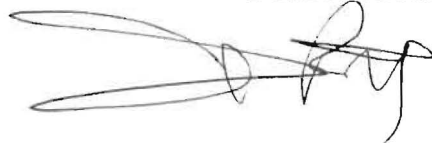
"Art. 23
(*Infortunio, malattia, gravidanza e puerperio*)

In caso di inabilità dovuta ad infortunio o malattia, il prestatore d'opera ha la possibilità fino al 365° giorno di vedersi erogati tutti i benefici previsti dalla presente legge. Al termine dell'anno continuativo di inabilità il datore di lavoro richiede perizia medica nei confronti della maestranza inabile; in caso l'esito della stessa confermi l'inabilità del prestatore d'opera di rientrare immediatamente nel luogo di lavoro, il datore di lavoro, fino al termine dell'inabilità temporanea e il conseguente rientro sul luogo di lavoro consente al dipendente di rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 30 della Legge 31 Marzo 2010 n. 73."

Art. 2

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno da quello della sua legale pubblicazione.

Il Consigliere Indipendente
Dalibor Riccardi



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data

5.10.18

IL DIRIGENTE